

REGOLAMENTO (CE) N. 52/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2009

che inizia un riesame, concernente un «nuovo esportatore», del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento di base»⁽¹⁾), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. RICHIESTA DI RIESAME

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame concernente «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd. («il richiedente»), produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).

B. PRODOTTO

- (2) Il prodotto oggetto dell'esame è costituito da transpallet manuali e dalle relative componenti essenziali, ossia telaio e sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. I transpallet manuali sono definiti come carrelli a ruote che sostengono braccia a forchetta per il sollevamento di palette, destinati a essere spinti, tirati e guidati manualmente, su superfici lisce, livellate e rigide da un operatore che, a piedi, agisce su una sbarra articolata. I transpallet manuali sono destinati unicamente a sollevare un carico, grazie alla pompa idraulica azionata dalla sbarra, fino a un'altezza sufficiente per il trasporto e non hanno usi o funzioni d'altro tipo come per esempio i) spostare e sollevare carichi e porli a un livello più elevato o aiutare a sistemare dei carichi (carrelli elevatori); ii) impilare una palette sull'altra (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura) («il prodotto in esame»).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

C. MISURE IN VIGORE

- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio⁽²⁾, in base al quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 46,7 %, escluse quelle di alcune imprese espressamente indicate, soggette a dazi con aliquote individuali.

D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

- (4) Il richiedente adduce il fatto di operare in condizioni di economia di mercato, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Egli adduce inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1º aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (di seguito: «il periodo dell'inchiesta iniziale») e afferma inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.
- (5) Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E. PROCEDURA

- (6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (7) Esaminate le prove disponibili, la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti da giustificare l'inizio di un riesame concernente un «nuovo esportatore», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Una volta ricevuta la richiesta di cui al paragrafo 8, lettera c), verrà accertato se il richiedente operi nelle condizioni di economia di mercato definito all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base oppure se il richiedente soddisfi i requisiti per ottenere un dazio individuale fissato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. In tal caso, verrà calcolato il margine di dumping individuale del richiedente e, se emergono pratiche di dumping, sarà fissata l'aliquota del dazio cui devono essere soggette le sue importazioni del prodotto interessato nella Comunità.

⁽²⁾ GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

